

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

(63^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1615) (D'iniziativa del senatore Leone):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 614
FABIANI	614
MURMURA	614
PREZIOSI	614
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	614

Discussione e approvazione:

« Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1752) (D'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia e Boldrin;

Boffardi Ines) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 615
FABIANI	615
PENNACCHIO, relatore alla Commissione	615
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	615

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone, Tesauro e Treu.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Illuminati, Li Causi, Naldini, Perna e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tropeano, Fusi, Venturi, Maccarrone e Maris.

MURMURA, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1615), d'iniziativa del senatore Leone

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Leone: « Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale ».

Do lettura del disegno di legge, che illustrerò io stesso alla Commissione:

Articolo unico.

Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.

In considerazione del fatto che alcuni colleghi non erano presenti nella seduta della Commissione del 17 giugno scorso, nella quale con voto unanime è stato deliberato di autorizzarmi a chiedere al Presidente del

Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, ritengo opportuno illustrarlo di nuovo, brevemente.

Il senatore Leone ha presentato questo provvedimento tendente a riconoscere l'integrazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale. La proposta si ispira al criterio inserito in tutte le vigenti disposizioni in materia, le quali stabiliscono in modo tassativo che il trattamento retributivo dei giudici costituzionali non può essere inferiore a quello attribuito al magistrato più elevato in grado della giurisdizione ordinaria. Pertanto, poichè per tutti i magistrati della giurisdizione ordinaria si tiene conto non solo dello stipendio, ma anche dell'indennità di carica, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, col presente disegno di legge si vuol estendere lo stesso trattamento ai giudici della Corte costituzionale.

Nella mia qualità di relatore del disegno di legge in esame, esprimo parere favorevole per le suesposte motivazioni.

Dichiaro aperta la discussione.

P R E Z I O S I. Condivido, a nome del mio Gruppo, il favorevole parere espresso dal Presidente, relatore.

F A B I A N I. Anche per parte del mio Gruppo esprimo parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

P U C C I, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di associarmi al parere favorevole del relatore.

M U R M U R A. Dichiaro di astenermi dalla votazione sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia** » (1752), di iniziativa dei deputati **Miotti Carli Amalia e Boldrin; Boffardi Ines** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia », d'iniziativa dei deputati **Miotti Carli Amalia e Boldrin; Boffardi Ines**, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore **Pennacchio** di voler illustrare il provvedimento alla Commissione.

PENNACCHIO, *relatore alla Commissione.* Con apposita legge 22 dicembre 1969, n. 965, è stata stabilita la corresponsione di un'indennità di alloggio in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco. Da tale indennità, determinata in lire 10.000 mensili per i celibi, ed in lire 20.000 per i coniugati (elevata a lire 30.000 dal 1° gennaio 1971), sono rimaste escluse le agenti del Corpo di polizia femminile. Col presente disegno di legge si tende pertanto a colmare questa lacuna, chiedendo l'estensione della indennità di alloggio in parola in favore delle agenti appartenenti al Corpo di polizia femminile.

Per ragioni di equità, esprimo parere favorevole in merito al disegno di legge in esame, nel testo formulato dai proponenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sull'indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.

PENNACCHIO, *relatore alla Commissione.* Informo la Commissione che da parte del collega **Vignola**, che non ha potuto presenziare all'odierna seduta, per altri impegni parlamentari, sono stato incaricato di proporre alla Commissione un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, in cui è previsto che l'indennità di alloggio medesima non spetta alle agenti di polizia femminile, nel caso che ne sia già in godimento il coniuge convivente. Con tale emendamento, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, il senatore **Vignola** vorrebbe ripristinare il testo dell'articolo 1 come in origine era stato posto alla Camera dei deputati.

FABIANI. Ritengo che non si possa accogliere la proposta del collega **Vignola**, in quanto si verrebbe a corrispondere una doppia indennità di alloggio ai coniugi conviventi, se si sopprimesse il secondo comma dell'articolo 1.

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'emendamento soppressivo proposto dal senatore **Vignola** ed esprimo parere favorevole al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo del secondo com-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

63ª SEDUTA (1º luglio 1971)

ma dell'articolo 1, proposto dal senatore Vignola.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo

1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI